

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1204)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

(V. Stampato Camera n. 2247)

*approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti) della Camera
dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 febbraio 1985*

Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980,
n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e
n. 82/890/CEE

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini della presente legge, il termine entità tecnica indicato nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la definizione di unità tecnica, così come riportato nella legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 2.

Per unità tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che può espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unità sono individuale in direttive particolari CEE.

Per omologazione CEE del tipo di unità tecnica, si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unità tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o più decreti in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, così come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 3.

Qualora l'unità tecnica espliciti la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione.

La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unità tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore.

In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è verificato il rispetto di tali restrizioni e prescrizioni.

Art. 4.

Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di uni-

tà tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572.

Art. 5.

Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unità tecnica deve apporre su ciascuna unità, costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unità tecnica, il numero di omologazione.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari ».

Art. 7.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è aggiunto il seguente comma:

« I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore ».

Art. 8.

Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è sostituito dal seguente:

« 1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, è ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocità misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

Dopo il punto 8.4.3. dell'allegato I (modello di scheda informativa) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:

« 8.4.4.: spazio di manovra del conducente;

8.4.5.: finestrini ».

Art. 10.

Dopo il punto 7.4.3. dell'allegato II (scheda di omologazione CEE) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:

« 7.4.4.: spazio di manovra del conducente DP

7.4.5.: finestrini DP ».

Art. 11.

L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, sentito il parere del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212.

Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalità di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari ».

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.